

STUDI GIURIDICI  
XLVII

# I MATRIMONI MISTI

ESTRATTO:

PABLO GEFAELL

La giurisprudenza della Rota Romana  
sull'impedimento di «mixta religio»

LIBRERIA EDITRICE VATICANA  
Città del Vaticano  
1998

PABLO GEFAELL  
Prof. nel Pont. Ateneo della «Santa Croce»

## LA GIURISPRUDENZA DELLA ROTA ROMANA SULL'IMPEDIMENTO DI MISTA RELIGIONE

La questione dei matrimoni misti è stata regolata, nel diritto canonico cattolico moderno, prima nell'ambito degli impedimenti impediendi e poi come semplice proibizione per il matrimonio. Posto che questo impedimento impediendo o proibizione non interessa la validità del matrimonio, si potrebbe dubitare dell'esistenza di qualche giurisprudenza rotale al riguardo.

Tuttavia, negli anni sessanta e settanta, si è sviluppata una discussione a livello giurisprudenziale sulla questione dell'impedimento dirimente di mista religione in-

---

Prima di cominciare la presentazione sommaria del loro contenuto, ritengo opportuno riportare di seguito le sentenze che riguardano l'impedimento invalidante di mista religione:

*coram* Palazzini, 24 ottobre 1967, in RRDec. 59 (1967), p. 687-691.

*coram* Lefebvre, 13 gennaio 1968, in RRDec. 60 (1968), p. 1-5.

*coram* Fiore, 16 maggio 1968: non pubblicata.

*coram* De Jorio, 17 ottobre 1968, in RRDec. 60 (1968), pp. 669-688.

*coram* Rogers, 22 ottobre 1968, in RRDec. 60 (1968), p. 698-700.

*coram* Pinna, 23 gennaio 1969, in RRDec. 61 (1969), p. 88-94.

*coram* Abbo, 4 giugno 1969, in RRDec. 61 (1969), pp. 599-613.

*coram* Bejan, 17 dicembre 1969, in RRDec. 61 (1969), pp. 1158-1171.

*coram* Abbo, 5 febbraio 1970, in RRDec. 62 (1970), pp. 133-141.

*coram* Lefebvre, 25 aprile 1970, in RRDec. 62 (1970), pp. 384-391.

*coram* Bejan, 13 maggio 1970, in RRDec. 62 (1970), p. 497-502.

*coram* Canals, 21 ottobre 1970, in RRDec. 62 (1970), pp. 917-921.

*coram* Canals, 30 aprile 1971, in RRDec. 63 (1971), p. 366-371.

*coram* Mercieca, 3 maggio 1971, in RRDec. 63 (1971), p. 382-386.

*coram* Agustoni, 20 ottobre 1971, in RRDec. 63 (1971), pp. 739-749.

*coram* Ferraro, 28 ottobre 1971, in RRDec. 63 (1971), p. 817-824.

*coram* Fiore, 16 maggio 1972: non pubblicata.

*coram* Anné, 28 maggio 1974, in RRDec. 66 (1974), p. 373-397.

*coram* Canals, decretum ratihibitionis, 5 giugno 1974, in RRDec. 66 (1974), p. 416-418.

Sebbene non riguardi propriamente la giurisprudenza della Rota, è necessario citare anche la Sentenza della Segnatura Apostolica dell'1 luglio 1972, in D. STAFFA, *De validitate matrimonii inter partem orthodoxam et partem protestantem baptizatam* in «Periodica» 62 (1973), p. 10-38.

trodotto dal can. 72 del concilio Trullano (a. 691) per le Chiese di tradizione bizantina.

La giurisprudenza rotale sull'impedimento di mista religione comincia propriamente nell'anno 1967 e si sviluppa fino al 1974, dopo di che non si parla più di questo capitolo di nullità nella giurisprudenza della Rota Romana.

Molti tra i primi casi arrivati alla Rota provenivano dalla Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede<sup>1</sup>, perché le cause matrimoniali degli acattolici erano solitamente deferite a quella Congregazione fino al decreto *Integrae servandae* del 7 dicembre 1965 (cfr. *coram* Palazzini, 24 ottobre 1967, in RRDec. 59 [1967], p. 569, nn. 2 e 8; *coram* De Jorio, 17 ottobre 1968, in RRDec. 60 [1968], p. 670, n. 1; *coram* Rogers, 22 ottobre 1968, in RRDec. 60 [1968], p. 699, n. 1; ecc.).

I casi presentati riguardavano spesso matrimoni contratti tra ortodossi e protestanti dove, dopo il divorzio, una delle parti intendeva sposare una parte cattolica e, a questo scopo, chiedeva al tribunale ecclesiastico cattolico la dichiarazione di nullità del suo precedente matrimonio. La giurisprudenza rotale, quindi, ha dovuto risolvere positivamente la questione preliminare sulla capacità dei non cattolici di stare in giudizio in quel foro, basandosi sulla const. Ap. *Regimini Ecclesiae Universae* n. 109 (cfr. *coram* Palazzini, 24 ottobre 1967, in RRDec. 59 [1967], p. 569, n. 8).

Il canone 72 del concilio di Trullo stabiliva: «Non licet virum orthodoxum cum muliere haeretica coniungi, neque vero orthodoxa cum viro haeretico copulari; sed et si quid eiusmodi ab ullo ex omnibus factum apparuerit, irritas nuptias existimare et nefarium coniugium dissolvi; neque enim ea quae non sunt miscenda misceri, nec ovem cum lupo, nec peccatorum partem cum Christi parte coniungi oportet...»<sup>2</sup>.

Si vede, quindi, che si tratta di un impedimento che rendeva nullo il matrimonio tra un cristiano "ortodosso" e un altro cristiano "eretico".

Sembrava chiaro che, per i cattolici orientali di tradizione bizantina, il can. 72 di Trullo aveva ormai perso la sua forza dirimente, diventando soltanto impediente, in ragione delle leggi scritte e della consuetudine, confermate dal canone 50 della Litt.

---

<sup>1</sup> La allora Congregazione del Sant'Ufficio aveva dichiarato nulli alcuni matrimoni tra ortodossi e protestanti basandosi sull'impedimento dirimente del can. 72 trullano. Cfr. i casi pubblicati in «The Jurist» 23 (1963), p. 341-342; e 25 (1965), p. 304-309. In precedenza, una lettera della Congregazione per le Chiese orientali dell'1 dicembre 1959 al vescovo di Worcester, Mass. (USA), aveva ammesso il can. 72 trullano come possibile fonte di nullità matrimoniale (pubblicata in T.L. BOUSCAREN, *Canon Law Digest*, vol. 5, pp. 13-14). Tutti questi dati sono tratti dalla sentenza *coram* Abbo, 4 giugno 1969, in RRDec. 61 [1969], p. 602, n. 6). Come vedremo, questa linea giurisprudenziale sarà adottata anche dalle sentenze rotali del primo gruppo.

<sup>2</sup> PONTIFICIA COMMISSIO CODICIS IURIS CANONICI ORIENTALIS, *Fonti, Fascicolo IX*, curato da R. P. Joannou, Grottaferrata 1962, pp. 209-210). Come fa vedere la maggioranza delle sentenze studiate, la legislazione del concilio trullano fu recepita dai romani pontefici nella misura in cui non fosse contraria ai canoni e ai decreti precedenti della Sede romana, né contraria ai buoni costumi, e questo canone adempie quei requisiti (cfr., tra altre, la lunga argomentazione della sentenza *coram* Pinna, 23 gennaio 1969, in RRDec. 61 [1969], p. 89-90, n. 3).

Ap. *Crebrae Allatae* (CA) in vigore sin dal 2 maggio 1949 (cfr. *coram* Canals, 21 ottobre 1970, in RRDec. 62 [1970], p. 918, n. 2).

La questione non era così pacifica, invece, riguardo agli orientali non cattolici, soprattutto per quelli di rito bizantino<sup>3</sup>. Tutte le sentenze ammettono che la legislazione del *Crebrae Allatae* non si applicava agli orientali non cattolici, almeno perché tra gli autori esisteva al riguardo un dubbio positivo di diritto (cfr., p. es., *coram* De Jorio, 17 ottobre 1968, in RRDec. 60 [1968], p. 671, n. 2; *coram* Canals, 21 ottobre 1970, cit.; *coram* Anné, 28 maggio 1974, in RRDec. 66 [1974], p. 374, A.a.)<sup>4</sup>. Il problema, quindi, era sapere quale fosse la legislazione in vigore per i fedeli non cattolici di tradizione bizantina. Erano ancora sottomessi al can. 72 trullano o meno?

Questo problema implicava diversi altri interrogativi che dovevano essere risolti preliminarmente, come, ad esempio, a chi poteva essere attribuito il termine "ortodosso" oppure chi doveva essere considerato "eretico". Su questo vi furono diverse opinioni che vedremo più avanti.

Intimamente legata a questi discorsi, si trova anche la questione della forma e del rito sacro di questi matrimoni, giacché molte delle cause riguardavano matrimoni contratti senza benedizione sacerdotale (perché contratti civilmente o col rito protestante). Questo non interessa propriamente l'impedimento di mista religione, anche se, come vedremo, la mancanza di rito sacro è stata la causa più frequentemente invocata per dichiarare la nullità in questi casi.

L'incertezza dottrinale portò a soluzioni giurisprudenziali contraddittorie. La discussione dottrinale di fondo, non ancora risolta definitivamente, è se le Chiese orien-

---

<sup>3</sup> Per le Chiese orientali di altre tradizioni la questione fu risolta dalla giurisprudenza affermando che la norma irritante del can. 72 del concilio di Trullo vigeva soltanto nell'ambito bizantino e dimostrando che nelle altre tradizioni la proibizione sui matrimoni misti era soltanto *ad liceitatem*. Cfr. *coram* Abbo, 5 febbraio 1970, in RRDec. 62 (1970), pp. 133-141, n. 5; *coram* Canals, 5 giugno 1974, in RRDec. 66 (1974), p. 417, n. 3.

<sup>4</sup> Dalle diverse sentenze rotali abbiamo raccolto la bibliografia citata dove si possono trovare le opinioni divergenti degli esperti in diritto orientale:

a) A favore dell'applicazione del *Crebrae Allatae* agli orientali non cattolici: A. COUSSA, *Epitome praelectionum de iure ecclesiastico orientali*, t. I., Romae 1948, nn. 20-27; AE. HERMAN, *Adnotationes ad motu proprio "Crebrae allatae sunt"*, in «Periodica de re morali...» 1949, p. 93-125; IDEM, *Quibus legibus subiciuntur dissidentes rituum orientalium?*, in «Il Diritto Ecclesiastico», 62 (1951), p. 1043 ss; D. FALTIN, *De legibus quibus baptizati acatholici ritui orientali adscripti tenentur*, in «Apollinaris» 25 (1962), p. 238-249; forse I. ŽUŽEK, *Animadversiones quaedam in Decretum de Ecclesiis Orientalibus Catholicis Concilii Vaticani II*, in «Periodica...» 55 (1966), p. 268-269.

b) Contro quell'applicazione: P. M. SHANNON, *The diriment impediment of mixed religion*, in «The Jurist» 23 (1963), p. 350-351; CL. PUJOL, *Orientalia ab Ecclesia Catholica seiuncti tenenturme novo iure canonico a Pio XII promulgato?*, in «Orientalia Christiana Periodica» 22 (1966), p. 80.

Vi sono soltanto due sentenze che sembrano far capire che il *Crebrae Allatae* vale per gli ortodossi, ma quelle cause riguardano matrimoni celebrati prima della data di promulgazione di questa legge, e quindi le sentenze non entrano in spiegazioni: cfr. *coram* Palazzini, 24 ottobre 1967, in RRDec. 59 (1967) p. 689, n. 5; e *coram* Lefebvre 13 gennaio 1968, in RRDec. 60 (1968), p. 3, n. 3.

tali non cattoliche possono abrogare le leggi e creare una nuova normativa canonica o meno<sup>5</sup>.

Per dare soluzione ai casi presentati vi furono diverse correnti giurisprudenziali:

### I. - Sentenze che affermano il vigore del can. 72 trullano

Alcune sentenze (soprattutto nei primi casi arrivati), seguendo la linea adottata in precedenza dal Sant'Ufficio<sup>6</sup>, dichiararono la nullità del matrimonio per l'impedimento di mista religione stabilito nel can. 72 di Trullo. Basandosi, infatti, sull'opinione di A. Coussa<sup>7</sup>, si affermava, che: a) il termine "ortodosso" va applicato anche ai dissidenti orientali, per l'origine storica e per l'accettazione delle definizioni dei concili ecumenici fino a Nicea II, mentre il termine "eretico" si applica a coloro che deviano dall'ortodossia in qualche articolo fondamentale della fede, non però agli scismatici; b) i dissidenti di rito bizantino non possono cambiare, dopo lo scisma del 1054, le leggi pre-scismatiche come quelle di Trullo. Cfr. Cfr. *coram* Palazzini, 24 ottobre 1967, in RRDec. 59 (1967) p. 688, n. 4; *coram* Lefebvre, 13 gennaio 1968, in RRDec. 60 (1968), p. 3, n. 3; *coram* Rogers, 22 ottobre 1968, in RRDec. 60 (1968), p. 699-670, nn. 3-4; *coram* Pinna, 23 gennaio 1969, in RRDec. 61 (1969), p. 91-93, nn. 4-5.

### II. - Sentenze secondo cui il can 72 trullano non vincola perché esiste un dubbio di diritto sul suo vigore e sul suo ambito di applicazione

Malgrado queste prime sentenze, una sentenza *coram* De Jorio mise in dubbio il vigore e l'ambito di applicazione del can. 72 trullano, per due ragioni: a) perché ancora non era chiaro se i bizantini dissidenti fossero da considerarsi veramente "ortodossi", nel senso di professare la fede piena, soprattutto dopo il Vaticano I<sup>8</sup>; b) e per-

---

<sup>5</sup> La soluzione ultima fu quella di ammettere il vigore legale della consuetudine *contra legem* esistente nelle chiese ortodosse, in virtù della quale il can. 72 non aveva più forza invalidante per loro, e per tanto non dichiarare nulli i matrimoni misti degli ortodossi per questo capitolo. Ma, come vedremo, non c'era concordia nel modo di spiegare la ragione del vigore legale di questa consuetudine.

In linea di massima, il problema era che la maggioranza dei teologi e dei canonisti negavano agli orientali non cattolici la potestà di giurisdizione (necessaria per cambiare la legge tramite un'altra legge o, almeno, per concedere il consenso del Legislatore per la validità di una consuetudine *contra legem*). Su questo punto si può vedere uno studio recente in J. T. KANIAMPARAMBIL, *Competence of the Catholic Church in Mixed Marriages. The new vision of the Oriental Code*, Thesis ad doctoratum in Iure Canonico partim edita, Pontificio Ateneo della Santa Croce, Roma 1997, [specialmente, p. 31 ss]. Sull'argomento ho espresso le mie opinioni in un recente studio: P. GEFAELL, *Basi ecclesiologiche della giurisdizione delle Chiese ortodosse sui matrimoni misti con cattolici*, in AA.VV., *La giurisdizione della Chiesa sul matrimonio e sulla famiglia*, a cura di Joan Carreras, Roma 1997, p. 90-104.

<sup>6</sup> Vedi sopra, nota 1.

<sup>7</sup> Cfr. A. COUSSA, *De can. LXXII Trullanae Synodi*, in «Apollinaris», 32 (1959), p. 176; cfr., anche IDEM, *Epitome praelectionum de iure ecclesiastico orientali*, t. 1, Romae 1948, p. 20 ss., n. 16.

<sup>8</sup> Nella sentenza *coram* Bejan, del 17 dicembre 1969, (in RRDec. 61 [1969], p. 1161, nn. 4 e 5), si fa un riassunto delle diverse correnti della giurisprudenza al riguardo fino a quel momento. Il turno conclude

ché non era neanche chiaro se essi non volessero o non potessero derogare la prescrizione di quel canone tramite una desuetudine più che centenaria. Di conseguenza, dato che nel dubbio positivo di diritto la legge irritante o inabilitante non urge (CIC 1917, can. 15)<sup>9</sup>, allora *almeno* per quei dubbi tale impedimento non poteva avere forza in questi casi, e i loro matrimoni misti dovevano essere ritenuti validi (cfr. *coram* De Jorio, 17 ottobre 1968, in RRDec. 60 [1968], p. 675-676, n. 6).

Oltre le considerazioni sull'appellativo "ortodosso", secondo De Jorio, le altre ragioni per dubitare del vigore del can. 72 di Trullo sono:

- Non vi è dubbio sull'approvazione da parte di Roma di quella normativa.
- Ma proprio Coussa, il quale affermava l'incapacità dei dissidenti di abrogare l'impedimento, mantiene anche che gli stessi non sono tenuti alle leggi pre-sciismatiche se queste erano cadute in desuetudine nella loro comunità, e invoca l'equità perché essi non siano sottomessi a una legge irragionevole e disumana<sup>10</sup>. Addirittura, questo autore afferma che i dissidenti possono cambiare la disciplina trullana per desuetudine alla stregua dei greco-cattolici<sup>11</sup>.
- Coussa afferma anche che la disciplina trullana del can. 72 è stata abrogata dal *Crebrae Allatae* can. 50, anche per gli ortodossi perché afferma che gli ortodossi sono tenuti alle leggi cattoliche<sup>12</sup> (anche se questo non è pacifico tra gli autori<sup>13</sup>).

Molte altre sentenze seguirono la traccia della sentenza *coram* De Jorio. Molte non vogliono usare il primo argomento (sul termine "ortodosso"), ma aderiscono al secondo, dando nuovi elementi per dubitare del vigore del can. 72 tra gli ortodossi (soprattutto dopo aver considerato gli argomenti della sentenza *coram* Abbo che vedremo più avanti). In questa scia si trovano le sentenze *coram* Bejan del 17 dicembre 1969, in RRDec. 61 (1969), p. 1160 e 1162, nn. 3-6; *coram* Lefebvre, 25 aprile 1970, in RRDec. 62 (1970), p. 386-387, nn. 5-9; *coram* Bejan, 13 maggio 1970, in RRDec. 62 (1970), p. 499, n. 4; *coram* Ferraro, 28 ottobre 1971, in RRDec. 63 (1971), pp. 818, nn. 7.

Come si vede, anche mons. Lefebvre, il quale prima aveva affermato la vigenza del can. 72 trullano (vedi punto I.), ammette che vi sono dei dubbi positivi di diritto al riguardo, e che, in conseguenza, almeno per il dubbio di diritto, quella legge non obbliga.

---

che, sebbene vi siano ragioni per ammettere l'attribuzione di questo termine ai bizantini separati, tuttavia la soluzione non è chiara, perché si potrebbe anche dire che i bizantini non cattolici si devono ritenere eretici come i protestanti (soprattutto dopo il Vaticano I) oppure che i protestanti si devono ritenere "ortodossi" come i bizantini (perché anch'essi accettano il concilio di Calcedonia, che è il primitivo senso della parola "ortodosso").

<sup>9</sup> In realtà De Jorio non cita il can. 15 del CIC 1917, ma lo fanno le altre sentenze citate.

<sup>10</sup> A. COUSSA, *Epitome praelectionum... cit.*, p. 21

<sup>11</sup> A. COUSSA *Animadversiones in can. LXXII Trullanae Synodi*, in «Apollinaris» 1959, p. 170.

<sup>12</sup> A. COUSSA, *Epitome praelectiones... cit.*, p. 20.

<sup>13</sup> Vedi nota 4.

### III. - Sentenze che affermano categoricamente che il can. 72 di Trullo è stato abrogato dalla consuetudine contraria introdotta dalle Chiese bizantine non cattoliche

La sentenza *coram* Abbo del 4 giugno 1969 (in RRDec., 61 [1969], p. 599-613), sviluppa i ragionamenti della *coram* De Jorio sopra menzionata, ma stabilisce un'altra corrente giurisprudenziale, perché mantiene che si può affermare categoricamente, senza tentennamenti, la capacità delle Chiese ortodosse di introdurre consuetudini *contra legem*. E, perciò, conclude che l'impedimento dirimente stabilito nel can. 72 di Trullo si deve ritenere abrogato dalla pluricentenaria consuetudine contraria esistente nelle Chiese bizantine, che avevano convertito l'impedimento in semplice proibizione.

Questi sono i passi del suo ragionamento:

- Non vi è dubbio che i centodue canoni del concilio trullano furono approvati dai romani pontefici, ed hanno avuto valore giuridico per le Comunità orientali. Tra i quali il can. 72 (nn. 3-4).
- Dopo lo scisma, sotto l'influsso della legge scritta e della consuetudine, il valore irritante del canone trullano fu rilasciato per i cattolici di rito bizantino, trasformandolo in semplice impedimento per la liceità, cosa che fu confermata nel 1949 dal can. 50 della Litt. Ap. *Crebrae Allatae* (n. 5).
- Ma per gli ortodossi l'impedimento dirimente rimase in vigore almeno per alcuni secoli, e la Santa Sede non ha fatto *direttamente* nulla per abrogarlo fino a tempi recentissimi (n. 6).
- Malgrado le definizioni del Vaticano I, non si possono chiamare "eretici" i bizantini non cattolici, soprattutto dopo il decr. *UR* n. 3, che ammette la buona fede di quei cristiani nati fuori dalla comunione cattolica. Nel can. 72 di Trullo il termine "eretico" riguardava quelli che non accettavano i dogmi dei concili ecumenici fino a quello di Calcedonia. Perciò le chiese di rito bizantino si devono chiamare "ortodosse". I protestanti, invece, sono da considerarsi "eretici" perché non immuni di errori contro la fede calcedoniense (n. 7).
- Il *motu proprio* *Crebrae Allatae* non si estende agli orientali non cattolici, perché — tra molte altre ragioni addotte dal ponente — la parola "christifideles" usata nella sua promulgazione per indicare i destinatari della legge, in quel tempo si riferiva soltanto ai cattolici<sup>14</sup>, e soprattutto dopo il decr. *UR* 16, dove si riconosce che le Chiese d'Oriente hanno la facoltà di reggersi con proprie discipline. Perciò i bizantini non cattolici rimangono nella stessa condizione che avevano prima del *Crebrae Allatae*, almeno per il dubbio di diritto che esiste

---

<sup>14</sup> Anche se non si fa menzione di esso, questa tesi di Abbo coincide con quello che la sentenza *coram* Pinna del 23 gennaio 1969, in RRDec. 61 (1969), p. 92, n. 5 c, aveva affermato poco tempo prima, cioè che ormai non v'era dubbio che il *Crebrae Allatae* non si applica agli orientali non cattolici dopo che il Santo Padre aveva approvato il 18 ottobre 1968 la risoluzione di una Commissione speciale di Padri Cardinali nella quale si dichiarava che la parola "Christifideles" della clausola finale di questo *motu proprio* non riguarda i dissidenti orientali. Staffa si appella a questa stessa risoluzione nell'articolo dove pubblica la sentenza della Segnatura Apostolica dell'1 luglio 1970 (cfr. D. card. STAFFA, *De validitate matrimonii inter partem orthodoxam et partem protestantem baptizatam*, in «Periodica» 62 (1973), p. 26, n. 28).

riguardo la sua estensione (n. 10-11).

- Le Chiese bizantine non cattoliche hanno, di fatto, abrogato la forza invalidante del can. 72 di Trullo. Può dubitarsi del momento storico preciso dell'abrogazione (fatta nel sinodo di Costantinopoli del 1806 oppure per desuetudine immemorabile), ma il fatto è che non vige più<sup>15</sup> (n. 12-13).
- Se nella Chiesa greco-ortodossa l'impedimento non vige più, certamente nemmeno la Chiesa cattolica vuole obbligare i greci ortodossi a tale impedimento. Le ragioni sono due: a) perché il Vaticano II, nel decreto *Unitatis Redintegratio* n. 16 ha riconosciuto alle Chiese di oriente la facoltà di reggersi secondo le proprie discipline; b) perché a questo caso si può applicare ragionevolmente e opportunamente la lettera e lo spirito dei canoni sulla consuetudine soprattutto il can. 26 del CIC 1917: «Communitas quae legis ecclesiasticae saltem recipiendae capax est, potest consuetudinem inducere quae vim legis obtineat» (n. 14).
- Per finire, anche se ha ragionato sempre a favore della capacità delle Chiese ortodosse di introdurre nuove consuetudini, Abbo conclude che, se qualcuno oppone qualche difficoltà ai suoi ragionamenti, deve comunque ammettere che vi è un dubbio positivo di diritto sul vigore dell'impedimento invalidante, e quindi, si deve ricorrere al dubbio di diritto appuntato dalla sentenza *coram* De Jorio (vedi punto II.) che sempre salva la questione, quale che sia la risposta al dilemma (cfr. n. 14 in fine).

Abbo ripete queste sue tesi in un articolo apparso in quello stesso anno<sup>16</sup> e poi anche nella sua sentenza del 5 febbraio 1970 (in RRDec. 62 [1970], p. 133-141). La sentenza *coram* Abbo del 4 giugno 1969 fu anche confermata, in tutti i suoi contenuti, dalla correlativa sentenza in appello *coram* Canals, del 21 ottobre 1970, in RRDec. 62 (1970), p. 918-921<sup>17</sup>. Canals si appella ancora al Decreto *Unitatis Redintegratio* n. 16 per affermare che le Chiese di Oriente hanno la facoltà di reggersi secondo le proprie discipline (Ibid., p. 919, n. 2), e questo lo ripete ancor più chiaramente quando tratta della forma canonica di quei matrimoni, affermando la facoltà della Chiesa greco-ortodossa di imporre la sua «propria forma» per la validità del matrimonio (Ibid., p. 920, n. 3). Canals mantiene questo punto di vista anche nella sentenza del 30 aprile 1971, in RRDec. 63 (1971), pp. 369, n. 3.

La sentenza *coram* Agustoni, del 20 ottobre 1971, (in RRDec. 63 [1971], p. 740-749, nn. 2-15), aderisce pienamente, e forse in modo più radicale, alla posizione di

---

<sup>15</sup> Abbo parla della situazione della Grecia, ma in altre sentenze si dimostra che la situazione era uguale in altri paesi di tradizione bizantina. Nell'articolo di D. Staffa che raccoglie la sentenza della Segnatura Apostolica dell'1 luglio 1970 vi è un buon riassunto della situazione nelle diverse Chiese bizantine (D. card. STAFFA, *De validitate matrimonii inter partem orthodoxam et partem protestantem baptizatam*, in «Periodica» 62 (1973), p. 10-38).

<sup>16</sup> J. A. ABBO, *De impedimento mixtae religionis canone 72 Trullanae Synodi sancito atque de forma a graecis orthodoxis servanda in ineundo matrimonio*, in «Periodica» 58 (1969), p. 595-612.

<sup>17</sup> Nella pubblicazione di questa sentenza vi è un semplice errore di stampa quando afferma che la sentenza in primo grado *coram* Abbo fu affermativa «ex praescripto can. 72 Trullanae Synodi» (cfr. p. 917, n. 1): in realtà la sentenza *coram* Abbo fu negativa riguardo all'impedimento di mista religione.

Abbo. I punti più rilevanti di questa sentenza sono i seguenti:

- Bisogna basarsi sull'eclesiologia del Vaticano II, e in concreto sulla nota esplicativa del capitolo III della *Lumen Gentium* dove si afferma: «Sine communione hierarchica munus sacramentale ontologicum, quod distinguendum est ab aspectu canonico-iuridico, exerceri non potest. Commissio autem censuit non intrandum est in quaestiones de licitate vel validitate quae relinquuntur disceptationi theologorum, in specie quod attinet *ad potestatem quae de facto apud orientales seiunctos exercetur* et de cuius explicatione variae exstant sententiae». Questo dà un argomento fortissimo a favore dell'esistenza della giurisdizione in quelle Chiese a partire dalla comunione sebbene non perfetta con la Chiesa cattolica (n. 9).
- Il Concilio considera i fratelli separati non come singoli fedeli, ma come comunità ecclesiali. Allora, se le Chiese ortodosse sono considerate come società perfette, non si può negare loro la potestà di stabilire ed abrogare leggi per raggiungere il loro fine (nn. 10-11).

Con queste argomentazioni, Agustoni conclude che le Chiese orientali dissidenti godono di quella potestà che dal punto di vista del diritto pubblico ecclesiastico sono congruenti con le società giuridiche perfette; e che per ciò che riguarda il diritto consuetudinario non mancano di quell'approvazione generale che la Suprema potestà concede alle comunità capaci di ricevere leggi, per stabilire tali leggi (p. 748, n. 13)<sup>18</sup>.

#### **IV. - Sentenze le quali chiariscono e sottolineano che la forza giuridica della consuetudine abrogante proviene dall'autorità Cattolica**

Il 30 aprile 1970, l'arcivescovo di Chicago aveva trasmesso alla Segnatura Apostolica la petizione di un protestante perché il suo matrimonio celebrato nel 1966 con una donna russa ortodossa bizantina fosse dichiarato nullo per il can. 72 del concilio trullano. Il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, ottenuta la facoltà dal Sommo Pontefice, pose la questione sotto esame, e ricevuti i voti dei rev.mi PP. I. Žužek s.j.<sup>19</sup>, J. Rezáč s.j., e P. Tocanel O.F.M. Conv., nell'adunanza plenaria del giorno 1 luglio 1972, decise di rispondere negativamente<sup>20</sup>. Staffa (allora Prefetto della Segnatura) fece un ragionamento quasi identico a quello di Agustoni sul consenso legale della Chiesa per la validità e forza abrogativa delle consuetudini degli ortodossi, tuttavia affermò che le comunità separate possono soltanto porre l'elemento materiale della consuetudine, mentre la sua forza legale non proviene dall'autorità separata,

---

<sup>18</sup> In quegli anni erano stati pubblicati diversi lavori su tutta questa problematica: cfr., tra quelli già citati e molti altri, W.W. BASSET, *The impediment of Mixed Religion of the Synod in Trullo (A.D. 691)*, in «The Jurist» 29 (1969), p. 383-415; B. SCHULTZE, *L'unità di governo dell'episcopato cattolico ed ortodosso*, in «Unitas» 25 (1970), p. 8-29.

<sup>19</sup> Questo autore pubblicò un articolo che forse era quel voto di cui parla Staffa: cfr. I. ŽUŽEK, *La giurisdizione dei vescovi ortodossi dopo il Concilio Vaticano II*, in «La Civiltà Cattolica» 122 (1971/2), p. 550-562.

<sup>20</sup> D. card. STAFFA, *De validitate matrimonii inter partem orthodoxam et partem protestantem baptizatum*, in «Periodica» 62 (1973), p. 10-38 [qui p. 38].

bensì questo compete esclusivamente all'autorità cattolica, che, nella misura del possibile, deve avere cura anche di quei battezzati<sup>21</sup>.

La sentenza rotale *coram* Anné del 28 maggio 1974, (in RRDec. 66 [1974], pp. 373-397), presenta una spiegazione esattamente uguale a quella di Staffa. Infatti, seguendo l'opinione di Cl. Pujol<sup>22</sup>, ribadisce che i separati orientali non devono essere privati della capacità di creare una consuetudine, se questa è ragionevole e ordinata al bene comune. Afferma però che la loro forza giuridica si deve attribuire non alle comunità separate o ai loro pastori, bensì al consenso legale della Chiesa che si occupa del bene delle anime dei cristiani, anche di quelli separati. E, citando Ae. Herman<sup>23</sup>, afferma che, se i dissidenti fanno quello che vuole la Chiesa (abrogare una legge irrazionale mediante una consuetudine contraria), quel cambiamento del diritto antico non mancherà di effetto giuridico.

\* \* \*

Per finire si può dire che molte sentenze riguardanti l'impedimento di mista religione trattano anche della forma canonica. Questi sviluppi esulano dall'obbiettivo di queste pagine, ma diremmo soltanto che di solito in esse si negava la nullità per l'impedimento di mista religione (can. 72 trullano), dichiarando tuttavia la nullità per difetto di forma canonica oppure per mancanza di rito sacro. Infatti, le fattispecie riguardavano sovente matrimoni misti celebrati civilmente o davanti a ministro protestante. Cfr., p. es., *coram* De Jorio 17 ottobre 1968; *coram* Bejan 17 dicembre 1969 che fu trattata in appello *coram* Mercieca, 3 maggio 1971; *coram* Abbo, 5 febbraio 1970; *coram* Lefebvre, 25 aprile 1970; *coram* Bejan, 13 maggio 1970; *coram* Canals, 21 ottobre 1970; *coram* Ferraro, 28 ottobre 1971; *coram* Canals, decr. rat. del 5 giugno 1974<sup>24</sup>.

---

<sup>21</sup> STAFFA afferma: «Quod... heretici et schismatici possint consuetudinem introducere, ex hoc satis constat quod communitatem efformant, cui Ecclesia sua iussa seu leges imponere potest. Non enim requiritur ut Communitas baptizatorum sit in plena communione cum Ecclesia Catholica, ut consensu legali Summus Pontifex vim legis consuetudini tribuat ab eadem inductae. Communitas separata (...) potest tantum offerre elementum materiale per consuetudinem *facti*, hoc est, per factum constans, quod requiritur ad quamvis consuetudinem. Contra vero, vis legalis huius consuetudinis non provenit ab auctoritate separata, sed tantum et exclusive a competentibus *auctoritate catholica*, quae, quantum potest, curam habere debet etiam horum baptizatorum, utpote qui filii Dei sunt, nec possunt haberi prorsus ei extranei» (*Ibid.*, p. 20, n. 14).

<sup>22</sup> CL. PUJOL, *La consuetudine degli orientali separati*, in «Orientalia Christiana Periodica» 36 (1971), p. 135-159.

<sup>23</sup> AE. HERMAN, *Quibus legibus subiciantur dissidentes rituum orientalium?*, in «Il Diritto Ecclesiastico» 62 (1951), p. 1058. Questa citazione la faceva anche Abbo, ma senza soffermarsi troppo sulle sue implicazioni.

<sup>24</sup> Esiste anche una celebre sentenza della Segnatura Apostolica del 28 novembre 1970, in cui svolge il ruolo di ponente il Prefetto della Segnatura, il card. Staffa, che tratta della forma del matrimonio misto tra parte ortodossa e protestante. I ragionamenti sono molto simili a quelli usati in Rota, ma la sentenza afferma l'incapacità delle Chiese separate di cambiare, da sole, le leggi precedenti allo scisma del 1054 e che, anche se le moderne leggi orientali cattoliche sul matrimonio non obbligano gli ortodossi, si richiede sempre qualche forma, concretamente il rito sacro (cfr. X. OCHOA, *Legis Ecclesiae post codicem iuris canonici editae*, vol. 5, Roma 1980, col. 6394-6399; specialmente col. 6397-6398).

Nell'anno 1977 uscì un articolo sulla giurisprudenza sui matrimoni misti tra cristiani acattolici (B. FRANCK, *Evolution récente du Droit et de la jurisprudence catholiques touchant la validité d'un mariage entre les chrétiens acatholiques dont l'un appartient à l'Orthodoxie*, in «Revue de Droit Canonique» 27 [1977], p. 273-289), ma l'autore si concentra soprattutto sulla forma.